



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 112

Prot. n. 4974

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 17/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4846 in data 17/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Pedra Pertusa", registrato con il codice aziendale IT010NU031, di proprietà del Sig. MOTZO Romeo nato a Nuoro e residente a Bolotana, in Via Manno n. 14, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. MOTZO ROMEO** le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 113

Prot. n. 4978

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 17/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4844 in data 17/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Su Chivarzu", registrato con il codice aziendale IT010NU200, di proprietà della Sig.ra SION Irina Angelina nato a Bacau (Romania) e residente a Bolotana, in Via San Basilio n. 35, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO ALLA **SIG. RA SION IRINA ANGELINA** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 111

Prot. n. 4979

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 17/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4843 in data 17/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "SA PALA", registrato con il codice aziendale IT010NU007, di proprietà del Sig. Piras Salvatore nato a Bolotana e ivi residente, in Via Goceano n. 32, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. PIRAS SALVATORE** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 115

Prot. n. 4980

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 17/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4845 in data 17/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Pedra e Manigos", registrato con il codice aziendale IT010NU028, di proprietà della Sig.ra LONGU Lucia nata a Nuoro e residente a Bolotana, in Via Iosto n. 19, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO ALLA **SIG. RA LONGU LUCIA** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 116

Prot. n. 1981

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 17/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4847 in data 17/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Sa Tanca e sa Idda", registrato con il codice aziendale IT010NU005, di proprietà della Sig. FADDA Francesca nata a Nuoro e residente a Bolotana, in Via E. Berlinguer n. 25, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO ALLA **SIG. FADDA Francesca** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO ,
(*Francesco Marconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 117

Prot. n. 4982

Bolotana, li 19 settembre 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 18/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4917 in data 18/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "Furros", registrato con il codice aziendale IT010NU126, di proprietà del Sig. PIGA SALVATORE nato a Orotelli e residente a Orotelli, in Via Milano n. 35, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. PIGA SALVATORE** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as



COMUNE DI BOLOTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza n. 118

Prot. n. 4983

Bolotana, li 20 SET 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 19/09/2013 inviata dal servizio Veterinario dell'ASL N. 3 di Nuoro, Distretto di Macomer, a firma del Dott. Andrea Lai, ed acquisita al nostro prot. n. 4944 in data 20/09/2013, riguardante l'allevamento sito in agro di questo comune in Località "FURROS", registrato con il codice aziendale IT010NU37P, di proprietà del Sig. Roccu Mario nato a Lei e ivi residente, in Via San Michele, relativa a un caso sospetto di *FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLU TONGUE)*;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 02/06/1988 n. 218 e s.m.i.; VISTO il D.L. 31/03/1998 n. 112; VISTO il D.Lvo 22/05/1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/03/2003; VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; VISTO il D.Lvo 09/07/2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

S'IMPARTISCONO AL **SIG. ROCCU MARIO** le seguenti disposizioni sanitarie:


- Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica in collaborazione con il proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare, nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

Il servizio veterinario, i Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

IL SINDACO
(*Francesco Manconi*)



AS/as